



Comune di Marentino

**Regolamento di funzionamento del
Consiglio comunale
in modalità a distanza**

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie, ovvero al fine di garantire la massima partecipazione dei consiglieri comunali attraverso l'utilizzo della tecnologia su decisione del Sindaco.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute dei capigruppo.

ART. 2 PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 38, TUEL:
 - a. pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, la Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13.
 - b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

ART. 3 REQUISITI TECNICI

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione, qualora necessaria;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario del Consiglio comunale;
 - h. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, scritta, con indicazione degli interventi
 - j. conservazione dei files della registrazione della seduta
2. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
 - a) videoconferenza;
 - b) web conference;
 - c) teleconferenza;
 - d) altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibile in futuro.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere comunale, se disponibile pec. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche solo alcuni componenti. Coloro che intendano avvalersi della facoltà di partecipare alla seduta consiliare in videoconferenza, devono darne comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del Comune.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato, se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali.
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Comune.

ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 6 ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro con appello nominale, dell'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato,

comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella Sala consiliare del Palazzo comunale dell'Ente.
2. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza ciascuno da una sede diversa dal Palazzo comunale.
3. Salvo il caso di seduta a carattere riservato, è sempre garantita la presenza di un membro della Giunta o di un Consigliere comunale presso la Sala consiliare del Palazzo comunale, di modo da consentire la presenza del pubblico alla seduta consiliare.
4. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
5. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b. il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale;
 - c. Qualora vi siano problemi di segnale nella connessione il Sindaco autorizza lo svolgimento dello stesso anche in modalità di telecomunicazione senza la presenza del video purché sia possibile riconoscere il consigliere comunale dall'account di collegamento.
6. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
7. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
8. In caso di presentazione di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

ART. 8 SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale la presenza fisica o da remoto dei Consiglieri, eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

ART. 9 REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire, la durata dei rispettivi interventi e l'eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, quest'ultimo deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

ART. 10 VOTAZIONI

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale dei Consiglieri presenti e di quelli collegati con videoconferenza da parte del Segretario comunale: per i Consiglieri collegati in videoconferenza la chiamata nominale avviene mediante attivazione del microfono e, ove possibile, della telecamera. Ciascun Consigliere esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto e quelli espressi dai Consiglieri presenti;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

ART. 11 VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la modalità di votazione deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
3. In caso di sedute in forma mista ai sensi dell'art. 8, il Segretario comunale consegna ai

consiglieri presenti il modello per la votazione e trasmette il medesimo via mail ai consiglieri collegati da remoto; i consiglieri da remoto restituiscono i modelli compilati via mail al Segretario comunale che, dopo averli stampati, li aggiunge a quelli dei consiglieri presenti in vista della proclamazione del risultato da parte del Presidente.

ART. 12 VERBALI

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b. la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - c. l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d. la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 13 SEDUTE DELLE COMMISSIONI E CAPIGRUPPO

1. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

ART. 14 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le registrazioni del Consiglio possono riguardare solo i consiglieri.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 15 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale.